

**TABELLA A)DELLE INDENNITA' (materie di cui all'art. 5 comma 1
D.Lgs. 28/2010)+ iva del 22% - già ridotte di 1/3**

Fino ad € 1.000	€ 43,33 + 9,53= 52,86
Da € 1.001 a € 5.000	€ 86,67 + 19,06= 105,73
Da € 5.001 a € 10.000	€ 160,00 + 35,20= 195,20
Da € 10.001 a € 25.000	€ 240,00 + 52,80= 292,80
Da € 25.001 a € 50.000	€ 400,00 + 88,00= 488,00
Da € 50.001 a € 250.000	€ 666,67 + 146,66= 813,34
Da € 250.001 a € 500.000	€ 1.000,00 + 220,00= 1.220,00
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 1.900,00 + 418,00= 2.318,00
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 2.600,00 + 572,00= 3.172,00
Oltre €5.000.000	€ 4.600,00 + 1.012,00= 5.612,00

CRITERI DI COMPOSIZIONE DELL'INDENNITA'

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di conciliazione.
2. Per le spese di avvio del procedimento è dovuto da ciascuna parte un importo di Euro 40,00 + iva 22% (€ 48,80) che deve essere versato dalla parte istante al momento del deposito della domanda di conciliazione e dalla parte aderente alla procedura al momento del deposito della risposta.
3. Per le spese di conciliazione è dovuta da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella delle indennità allegata.
- 4.1 L'importo delle spese di mediazione: può essere aumentato in misura non superiore ad un quinto in ragione della particolare importanza, difficoltà o complessità dell'affare, secondo la valutazione effettuata insindacabilmente dal Responsabile di CNI SRL;
- 4.2 deve essere aumentato in misura non superiore ad un quarto nel caso di successo della mediazione;
- 4.3 deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del d. lgs. n. 28/2010;
5. nelle materie in cui la mediazione è obbligatoria ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010 l'importo delle spese di mediazione indicato nella tabella A) allegata al D.M. 180/2010 è ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti (VEDI TABELLA PER LA CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA) fatti salvi gli aumenti e le riduzioni previste dall'art. 4 del medesimo decreto;
6. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
7. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
8. Il valore della lite è indicato nella domanda di conciliazione a norma del codice di procedura civile.

9. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.00 e lo comunica alle parti ;
10. Le spese di conciliazione devono essere corrisposte prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione in misura non inferiore alla metà; in caso contrario, l'organismo comunica la sospensione del procedimento; intervenuto il pagamento, il procedimento è riassunto secondo le modalità disciplinate dal regolamento di procedura dell'organismo. Il pagamento delle spese di conciliazione costituisce condizione per il rilascio del verbale
11. Le spese di conciliazione comprendono anche l'onorario del conciliatore per l'intero procedimento di conciliazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso i cui il procedimento prosegua a cura di un collegio di conciliatori.
12. Le spese di conciliazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che abbia aderito ad procedimento.
13. In caso di domanda congiunta le spese di avvio sono ridotte della metà.